

**Regolamento interno del
Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Sede

1. Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ha sede presso l'Assemblea Legislativa regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) legge: la legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL));
 - b) Consiglio: il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
 - c) Presidente: il Presidente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
 - d) Vicepresidente: il Vicepresidente del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro.

CAPO II

Costituzione degli organi del CREL e primi adempimenti

Art. 3

Seduta di insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata, ai sensi dell'articolo 3 della legge, dal Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale che la presiede provvisoriamente.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, con distinte votazioni a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in modo da assicurare la rappresentatività e l'alternanza.
4. Prima delle elezioni del Presidente e del Vicepresidente ciascun componente del Consiglio può avanzare candidature.

Art. 4

Modalità di elezione degli organi

1. Il Consiglio come primo atto elegge il Presidente.
2. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.
3. Successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione del Vicepresidente.

Art. 5

Rinnovo degli organi

1. Gli organi del Consiglio restano in carica trenta mesi.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio è convocato per procedere alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. Le elezioni si svolgono secondo i criteri e le modalità stabiliti agli articoli 3 e 4.
4. In occasione del rinnovo della carica di Presidente è assicurato l'avvicendamento nella funzione mediante l'elezione di un rappresentante di una categoria diversa da quella del precedente mandato.

Art. 6

Sostituzioni

1. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio è convocato per procedere alla sua sostituzione. I Consiglieri che subentrano restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e la scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. La sostituzione è effettuata assicurando comunque il rispetto dei criteri e delle modalità indicati al comma 3 dell'articolo 5.

CAPO III
Attribuzioni degli organi del CREL

Art. 7
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei suoi lavori;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, fissandone l'ordine del giorno;
 - c) dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola;
 - d) cura le relazioni con la Presidenza dell'Assemblea Legislativa, le Commissioni della stessa Assemblea e il Presidente della Giunta regionale;
 - e) dispone la trasmissione dei pareri, delle osservazioni e degli altri atti del Consiglio;
 - f) designa uno o più relatori per le questioni e i pareri assegnati al Consiglio, sentito il Vicepresidente;
 - g) sovrintende alla redazione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio e redige i processi verbali delle sedute segrete.
2. Il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente:
 - a) propone il calendario trimestrale di attività da sottoporre al Consiglio e organizza l'attività del Consiglio medesimo;
 - b) esamina le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento e propone al Consiglio modifiche al medesimo;
 - c) indirizza l'attività del personale addetto alla segreteria del Consiglio;
 - d) approva, entro il mese di marzo di ogni anno, la proposta di rapporto annuale sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente;
 - e) richiede l'assegnazione dei pareri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge.
3. Il Presidente esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento;

Art. 8
Attribuzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

CAPO IV
Funzionamento del Consiglio

Art. 9
Programmazione delle sedute e convocazione straordinaria

1. Il Consiglio fissa la giornata ordinaria di riunione e il calendario trimestrale della propria attività.
2. Il Presidente può comunque procedere alla convocazione straordinaria del Consiglio ogni volta che ne ravvisi la necessità.
3. La convocazione straordinaria del Consiglio può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 10
Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con apposita nota contenente l'ordine del giorno. La convocazione è trasmessa a tutti i Consiglieri mediante posta elettronica.
2. Salvo i casi di urgenza, l'invio della convocazione è effettuato almeno tre giorni prima della seduta.
3. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere inviata fino alle dodici ore precedenti alla riunione.

Art. 11
Partecipazione alle sedute

1. Il Consiglio può richiedere la partecipazione di Dirigenti regionali alle proprie sedute. La richiesta è comunicata, per i dirigenti della Giunta regionale, al Presidente della Giunta; per i Dirigenti dell'Assemblea Legislativa, al Presidente dell'Assemblea Legislativa.
2. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i Consiglieri regionali, il Presidente dell'Assemblea Legislativa e gli Assessori regionali.
3. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti singole persone che

- implichino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti delle medesime, oppure se lo richiede il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri.
4. Il calendario trimestrale, le convocazioni del Consiglio e il testo delle deliberazioni assunte sono pubblicati in apposito spazio del sito web dell'Assemblea Legislativa.
 5. Le sedute del Consiglio non sono aperte al pubblico.

Art. 12

Processo verbale delle sedute del Consiglio

1. Di ogni seduta del Consiglio si redige il processo verbale che contiene gli atti esaminati e le deliberazioni assunte; esso indica, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito ad argomenti trattati.
3. Il processo verbale è approvato all'inizio della seduta successiva. I processi verbali sono conservati in apposita raccolta. I processi verbali sono pubblici ad eccezione di quelli riguardanti le sedute segrete.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente.

Art. 13

Validità delle sedute

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. I Consiglieri presenti, che non partecipano alla votazione, sono computati nel numero legale.
3. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, se al momento della votazione lo richiedano almeno quattro Consiglieri, il Presidente dispone la verifica del numero legale. I richiedenti sono sempre considerati presenti.
4. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello nominale che viene effettuato dal Vicepresidente. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla.

Art. 14

Modalità della votazione

1. Il voto si esprime di norma per alzata di mano. Nei casi previsti dal presente regolamento il voto si esprime per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari.
3. Il relatore indicato, qualora indisponibile, ne dà comunicazione immediata, e comunque nelle ventiquattro ore successive alla nomina, al Presidente che provvede ad indicare un nuovo relatore alla segreteria.
4. Le votazioni possono essere effettuate per appello nominale su richiesta del Presidente o di almeno tre Consiglieri.

CAPO V

Attività del Consiglio

Art. 15

Pareri

1. I pareri sono deliberati dal Consiglio nel termine stabilito dalla legge e sono inviati rispettivamente alle Commissioni consiliari competenti e al Presidente della Giunta.
2. Ai fini dell'espressione dei pareri il Presidente designa, ai sensi del presente regolamento, uno o più Consiglieri relatori, disponendo l'immediato inoltro a ciascun Consigliere via e-mail degli atti per cui si richiede il parere, con l'indicazione del relatore o dei relatori.
3. Il nominativo del relatore o dei relatori viene comunicato al Presidente della Commissione assembleare competente o, per gli atti della Giunta, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il relatore effettua l'istruttoria sull'atto, assume le necessarie informazioni presso la Regione, tiene i rapporti con le Commissioni assembleari competenti e con la Giunta, partecipa, se richiesto e/o su richiesta, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa, alle sedute della Commissione assembleare competente, illustra le questioni al Consiglio e formula la proposta di parere da sottoporre alla sua approvazione.

Art. 16

Forma dei pareri

1. I pareri del Consiglio sono espressi in forma scritta.
2. I pareri sono espressi con una delle seguenti formule:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere contrario;
 - c) parere favorevole con osservazioni;
 - d) parere favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate.
3. Il parere può contenere una relazione sull'attività istruttoria compiuta e sulle ragioni della decisione.

Art. 17

Richiesta di parere obbligatorio

1. Il Presidente, sentito il Vicepresidente, qualora ritenga che una proposta di atto non trasmessa al Consiglio per il parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente dell'Assemblea Legislativa che decide al riguardo. Di detta richiesta il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.
2. Analogamente si procede quando il Presidente ritenga di dover richiedere l'assegnazione di un parere facoltativo.

Art. 18

Richiesta di proroga dei termini e nulla osta all'ulteriore corso degli atti

1. Il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, può richiedere al Presidente dell'Assemblea Legislativa o alla Giunta regionale, per motivate ragioni, la proroga del termine per l'espressione dei pareri obbligatori e facoltativi.
2. Il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, in caso di impossibilità di riunire il Consiglio in tempo utile per l'espressione di un parere, può comunicarlo agli organi regionali competenti.
3. Il Consiglio può autorizzare il Presidente a comunicare agli organi regionali competenti la carenza di interesse all'espressione del parere, ancor prima della scadenza del termine per l'espressione del parere stesso.

Art. 19

Pareri telematici

1. Per ragioni di urgenza e/o qualora il Consiglio non sia nella condizione di riunirsi può esprimere il suo parere adottando la modalità telematica.
2. Nella modalità telematica il relatore indicato dal Presidente formula la sua proposta e la invia per e-mail alla segreteria che provvede alla sua trasmissione ai componenti indicando:
 - a. il numero dei giorni per la formulazione al relatore di eventuali osservazioni e/o modifiche della proposta di parere avanzata;
 - b. il giorno e l'orario entro cui il relatore, eventualmente, re-invia alla segreteria il parere da sottoporre, all'approvazione del Consiglio;
 - c. il giorno e l'orario per l'acquisizione definitiva del voto certificato.
3. La mancata manifestazione di voto da parte di un componente viene considerata espressione di voto favorevole.
4. La segreteria trasmette al Consiglio il testo approvato del parere e lo inoltra con trasmissione, rispettivamente, in relazione agli atti assegnati, al Presidente della Commissione consiliare competente o al Presidente della Giunta regionale.
5. I pareri telematici vengono allegati al verbale della prima seduta utile.

Art. 20

Iniziativa legislativa del CREL

1. Le proposte di legge di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge sono redatte per articoli e contengono i documenti e le relazioni previste dal regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
2. Le proposte di legge possono essere presentate da ciascun Consigliere. Esse sono poste all'ordine del giorno del Consiglio previa verifica, con il supporto della struttura amministrativa, da parte del Presidente dei requisiti formali per la loro presentazione.
3. Per l'approvazione delle proposte di legge si osservano in via generale le norme del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

Art. 21

Attività di concertazione di cui art.5 della l.r. 15/2008

1. Il Presidente ricevuta la comunicazione dell'avvio delle fasi di concertazione, nomina uno o più

- relatori per l'esame della questione e della documentazione pervenuta.
2. Il relatore effettua l'istruttoria assumendo le necessarie informazioni presso la Regione e propone al Consiglio la formulazione delle eventuali osservazioni da inviare alla giunta regionale o all'assemblea legislativa.
 3. Le osservazioni sono approvate dal Consiglio ed espresse in forma scritta.

Art. 22

Valutazione delle politiche e rapporto annuale

1. Il Consiglio partecipa secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea Legislativa alla valutazione delle politiche e delle leggi regionali.
2. Il Consiglio presenta all'Assemblea Legislativa il rapporto annuale sulla propria attività entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 23

Studi ed indagini

1. Il Consiglio compie indagini o studi sulle materie di proprio interesse secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo avvalendosi, in via prioritaria, di organismi e istituti di ricerca indicati al comma 5 dell'articolo 6 della legge.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 24

Strutture e mezzi

1. Il Consiglio si avvale per il proprio funzionamento di una segreteria dotata di mezzi e personale messo a disposizione dall'Assemblea Legislativa, nonché degli istituti ed organismi di ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.